



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

Secondo decreto direttoriale di assegnazione del contributo ai sensi del dM 3 marzo 2021, rep. n. 107 come modificato dal dM 16 marzo 2021, rep. n. 125 recante *Misure di ristoro e sostegno nel settore della musica dal vivo e degli autori, artisti interpreti ed esecutori – articolo 4.*

VISTA la legge 30 aprile 1985, n. 163;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, concernente l’istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante *“Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo”*;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”*;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare e, in particolare, l’articolo 88, in materia di rimborso di titoli di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35 recante *“Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante *“Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”* e, in particolare, l’articolo 183, comma 2, secondo cui *“Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo è istituito un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 210 milioni di euro per l’anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell’intera filiera dell’editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, diversi da quelli di cui al comma 3. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento, in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre. Con uno o più decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di*



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse, tenendo conto dell'impatto economico negativo nei settori conseguente all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19";

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recanti misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 e, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto- legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, che ha disposto la sospensione degli eventi in luogo pubblico o privato, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali i concerti;

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"* e, in particolare, l'articolo 12, comma 1, lettera h), numero 2) che modifica l'articolo 18 della legge n. 241 del 1990, inserendo il comma 3-bis, ai sensi del quale: *"Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni, da parte di pubbliche amministrazioni ovvero il rilascio di autorizzazioni e nulla osta comunque denominati, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159";*

VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante *"Misure urgenti per il sostegno ed il rilancio dell'economia"* e, in particolare, l'art. 80, comma 2, che incrementa la dotazione dei fondi a 335 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante *"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19"* e, in particolare, l'art. 5, comma 1 che ha incrementato il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020 di 100 milioni di euro per l'anno 2020;

VISTO il parere n. 28101 del 5 novembre 2020, con il quale l'Ufficio Legislativo afferma, per i soggetti beneficiari di sovvenzioni nel settore dello spettacolo, la vigenza dell'obbligo di comprovare la regolarità contributiva, al momento del "pagamento";

VISTO l'articolo 12, comma 4 del decreto legge 30 novembre 2020 n. 157, che dispone che *"I contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché dell'articolo 91, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*.



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 gennaio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 16 febbraio 2021 al foglio 295, con il quale è stato conferito al dott. Antonio Parente, dirigente di seconda fascia dei ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale Spettacolo;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con legge 22 aprile 2021, n. 55, recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri e, in particolare, l'art. 6, comma 1, ai sensi del quale il "Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo" è rinominato "Ministero della cultura";

VISTO il dM 3 marzo 2021, rep. n. 107 come modificato dal dM 16 marzo 2021, rep. n. 125 recante *Misure di ristoro e sostegno nel settore della musica dal vivo e degli autori, artisti interpreti ed esecutori*;

VISTO, in particolare, l'articolo 4 del predetto decreto recante *Riparto e assegnazione delle risorse per il sostegno degli organizzatori di concerti di musica leggera*;

VISTO il decreto del Direttore generale Spettacolo - DDG del 19 aprile 2021 rep. 598 recante Avviso per la *assegnazione di contributi a valere sul Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali di cui all'art. 183, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 destinato al ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di concerti di musica leggera*;

VISTE le istanze presentate entro i termini disposti dal suddetto Avviso, con le modalità ivi previste e pari ad un totale di 93 domande;

TENUTO CONTO dell'istruttoria svolta sulla base dei requisiti auto-dichiarati ai sensi del DPR 445/2000 e constatata la regolarità della procedura di valutazione espletata, nonché l'ammissibilità delle domande al termine della procedura di valutazione;

CONSIDERATO il numero dei soggetti ammessi al contributo alla data del presente decreto e che i rimanenti potranno essere ammessi a contributo all'esito di ulteriori verifiche istruttorie attualmente in corso;

VISTO il dDG 13 settembre 2021, rep. n. 1250 di assegnazione del contributo ai sensi del dM 3 marzo 2021, rep. n. 107 come modificato dal dM 16 marzo 2021, rep. n. 125 recante *Misure di ristoro e sostegno nel settore della musica dal vivo e degli autori, artisti interpreti ed esecutori – articolo 4*;

VISTO il dDG 13 settembre 2021, rep. n. 1249 di assegnazione del contributo ai sensi del dM 3 marzo 2021, rep. n. 107 come modificato dal dM 16 marzo 2021, rep. n. 125 recante *Misure di ristoro e sostegno nel settore della musica dal vivo e degli autori, artisti interpreti ed esecutori – articolo 3*;

VISTO il dDG 20 settembre 2021, rep. 1263 di assegnazione del contributo ai sensi del dM 3 marzo 2021, rep. n. 107 come modificato dal dM 16 marzo 2021, rep. n. 125 recante *Misure di ristoro e sostegno nel settore della musica dal vivo e degli autori, artisti interpreti ed esecutori – articoli 3 e 4 – Specifica*;

RITENUTO di dover procedere alla assegnazione dei contributi in favore dei soggetti in possesso dei requisiti previsti dal citato dM 107/2021, articolo 4 e del relativo Avviso all'esito della definitiva chiusura dell'istruttoria;



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO
IL DIRETTORE GENERALE

DECRETA

Art. 1

(Assegnazione del contributo)

1. Alla luce di quanto evidenziato in premessa, si dispone l'ammissione e l'assegnazione del contributo, al lordo del bollo, nei confronti dei beneficiari indicati nell'Allegato 1 che fa parte integrante del presente decreto;
2. Nell'Allegato 2 sono indicati gli organismi non ammessi.

Art. 2

(Imputazione a Bilancio)

La spesa di cui al presente decreto pari a complessivi € 4.741.236,60 (quattromilionisettecentoquarantunoduecentotrentaseimila/60) al netto del bollo pari ad € 56,00 (cinquantasei/00) graverà sul capitolo 6673, pg 1 dello Stato di previsione della spesa del Ministero della cultura.

Art. 3

(Rimedi esperibili)

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma, entro 60 gg o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg dalla pubblicazione.

Art. 4

(Pubblicità e notifica)

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale della Direzione Generale Spettacolo con valore di notifica nei confronti degli organismi interessati: <http://www.spettacolodalvivo.beniculturali.it>.

Art. 5

(Incumulabilità tra art. 3 e art. 4)

In analogia con la procedura seguita in fase di determinazione del contributo per il dM 10 agosto 2020, rep. n. 394, gli Organismi che hanno presentato domanda sia sull'art. 3 che sull'art. 4 del DM 3 marzo 2021, rep. n. 107 come modificato dal dM 16 marzo 2021, rep. n. 125, sono stati ammessi d'ufficio provvisoriamente al contributo più favorevole, stante il divieto di cumulo stabilito dall'art. 4, comma 4, del citato dM rep. n. 107.

Gli eventuali conguagli saranno effettuati dalla Direzione generale spettacolo a chiusura definitiva dell'istruttoria.

Art. 6

(Clausola di salvaguardia)

Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, rimane salva la facoltà della Direzione Generale Spettacolo, all'esito di ulteriori valutazioni e verifiche, con apposito provvedimento, di recuperare le somme eventualmente già erogate.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio Parente